



Genova, 16/05/2024

CIRCOLARE n. 2/2024

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI” NEGLI AFFIDAMENTI DELLE P.A. DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SECONDO IL D.LGS. 36/2023.

La Legge sull'Equo Compenso, n. 49/2023, tutela il professionista come “lavoratore” secondo i principi della Costituzione, e definisce **Equo Compenso** “**una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto**”. Chi esercita una professione liberale in modo indipendente, senza rapporto di subordinazione nei confronti dello stato o di un committente, non ha nessuna tutela della sua “debole” posizione contrattuale che, spesso, lo vede soccombente nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con le società a partecipazione pubblica.

All'interno del nuovo Codice Contratti Pubblici, D.lgs. 36/2023, viene quindi espressamente richiamata la legge n. 49/2003, definendo in modo imperativo che “... **la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso**”. L'applicazione di tale principio, coerentemente all'art. 35 della Costituzione “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.”, ha posto una **tutela ai professionisti italiani** e a tutta la filiera ad essi legata.

La norma si esprime con grande chiarezza:

- **si applica alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione** (art. 2, comma 3);
- **stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo, e comunque inferiore ai parametri ministeriali** (art. 3, comma 1), anche all'esito di un'eventuale gara (art. 3, comma 5).

Con la delibera n. 343/2023 si era espressa ANAC, a cui si collegarono diverse circolari del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al fine di fornire un orientamento di buon senso sulla materia a stazioni appaltanti e professionisti per la definizione dei quadri economici e per la successiva preparazione dei bandi di gara per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura.

A seguito della predisposizione del bando tipo n. 2/2023 che l'Autorità Anticorruzione ha inviato alla Cabina di Regia per il Codice dei Contratti Pubblici nel mese di gennaio, il sistema ordinistico professionale nazionale e le associazioni degli operatori del settore dei contratti pubblici, **hanno confermato la linea di non intaccare nelle procedure di gara la parte di corrispettivo relativa al compenso professionale, limitando i ribassi alla sola quota relativa alle spese accessorie.**

Nonostante l'imperativo normativo, **molti operatori, però, continuano a predisporre bandi non conformi alla previsione normativa perseverando nell'elusione della norma**, esponendosi alle censure dall'osservatorio bandi del CNI che interviene puntualmente, chiedendo modifiche e dandone informativa all'ANAC.

Tale approccio inoltre va nella direzione, per nulla ragionevole, di esposizione delle stazioni appaltanti a ricorsi, come già avvenuto che vedono la stessa soccombere, con le conseguenze di ritardi negli affidamenti e rallentamenti del sistema Italia più per prese di posizioni che per ragionevolezza.

In questo scenario il 19 aprile 2024 viene pubblicata la nota ANAC a firma del Presidente Giuseppe Busia, nel chiedere un intervento alla Cabina di regia per il Codice dei Contratti Pubblici teso a coordinare gli ambiti normativi afferenti alla Disciplina sull'Equo Compenso con quello del Codice dei contratti pubblici. Un approccio che, **apparentemente, ha generato confusione e incertezza presso le stazioni appaltanti e il mondo delle professioni tecniche includendo considerazioni su aspetti oramai chiari e ben delineati** quali, ad esempio, il rispetto del diritto alla concorrenza dell'Unione Europea, la tutela dei professionisti, il contenimento della spesa pubblica.

Le motivazioni non sono condivisibili in quanto, se per il contenimento della spesa pubblica lo Stato va contro i principi Costituzionali, si generano condizioni di asimmetria di trattamento e tutela, ponendo le professioni italiane in una posizione marginale, pur essendo i garanti dell'esecuzione delle opere e dei servizi che lo Stato pone in essere per lo sviluppo del paese e la tutela dei cittadini.

La recentissima **giurisprudenza amministrativa si è pronunciata già in modo contrario a quella che appare essere la posizione di ANAC.**

La sentenza del **TAR Lazio n. 8580** del 30 aprile 2024, aderendo alla sentenza del **TAR Veneto n. 632** del 3 aprile 2024, ne ribadisce e approfondisce i contenuti spiegando come la legge sull'Equo compenso:

- **debba essere applicata al Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 49 del 2023, al comma 3 prevede *«"lapidariamente" l'applicabilità della legge alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione»* poiché *«da un lato, la legge n. 49/2023 prevede esplicitamente l'applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni, dall'altro lato, l'art 8 del D.Lgs. n. 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l'applicazione del principio dell'Equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale».*
- **non leda assolutamente i principi della Concorrenza fissati dalla U.E.** stabilendo che *«non merita accoglimento la tesi di parte ricorrente laddove esclude che la disciplina dettata dalla L. 49/2023 sia idonea a perseguire il proprio obiettivo anche in materia di appalti pubblici», in quanto nessuna esigenza di protezione vi sarebbe "quando la prestazione avviene istituzionalmente tramite il libero confronto tra gli operatori" alla "presenza di offerte libere e adeguatamente ponderate da parte degli offerenti" e con la garanzia di "adeguati meccanismi atti proprio ad evitare la presentazione di offerte eccessivamente basse e quindi non sostenibili (anomalia dell'offerta)»;*
- **non penalizzi in alcun modo la categoria professionale o parte di essa e la qualità delle prestazioni** poiché *«oltre a perseguire obiettivi di protezione del professionista, mediante l'imposizione di un'adeguata remunerazione per le*



prestazioni da questi rese, contribuisce, tra l'altro, analogamente al richiamato giudizio di anomalia dell'offerta, a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione».

Nel merito, Venerdì 3 Maggio scorso, è stata diramata la [Nota del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Protocollo U-rsp/5047/2024](#) contenente quanto inviato al Presidente del Consiglio Onorevole Giorgia Meloni e a tutte le parti interessate con cui si chiede un intervento immediato per rimuovere ogni ingiustificata avversione all'applicazione della legge sull'Equo compenso ossia alle *«prese di posizione incomprensibili in relazione all'errata applicazione della norma in oggetto, che sovente viene disattesa negli affidamenti regolati dal Codice dei contratti pubblici (...) - e - (...) un pronunciamento che, con estrema chiarezza, recepisca le logiche considerazioni che lo stesso Consiglio Nazionale ha avanzato in tutti i tavoli istituzionali e che sono esattamente in linea con la chiarezza della norma e con l'unica giurisprudenza attualmente in essere».*

Fermo anche l'intervento di **Fondazione Inarcassa, Confedertecnica, Inarsind, AIDIA, Asso Ingegneri & Architetti, ALA, SINGEOP e Federarchitetti** del 30 aprile che contesta l'attività dell'ANAC che, invece di limitarsi, come da D.Lgs 36/2023, alla vigilanza ed al controllo sui contratti pubblici con l'obiettivo di prevenire e contrastare illegalità e corruzione, di fatto, con questa ed altre iniziative, tende a sostituirsi al potere legislativo; nello stesso comunicato si afferma anche che ***solamente l'equo compenso garantisce la qualità dei servizi professionali e dei servizi tecnici, a vantaggio della qualità progettuale e della sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato.***

Deve essere, inoltre, osservato, che ostacolare l'equo compenso per il professionista determina non solo lo svilimento delle professioni italiane che sono tra le migliori al mondo, ma porta all'allontanamento delle nuove leve da queste attività di intelletto con il rischio di perdere in poco tempo lo stato di conoscenza del Paese.

Giova in ultimo ricordare, che nelle PREMESSE del CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI aggiornato alla data del 14/06/2023 si legge che:

*È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere (...). La violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare **un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49.*** Tali profili censurabili possono chiaramente riguardare sia chi deroga con offerte illegittime, sia chi redige bandi irregolari.

I Consigli degli Ordini degli ingegneri territoriali, facendo propria la posizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ribadendo la chiarezza delle norme vigenti, condividono le preoccupazioni di chi ritiene che in questa fase delicata per il nostro Paese si debba cercare di limitare il contenzioso favorendo gli affidamenti e l'esecuzione delle opere, nei limiti della legalità equo compenso compreso, in quanto è prioritario non perdere tempo per completare il percorso che porta al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.



Per queste ragioni i Consigli si ritengono impegnati a contribuire, tramite l'applicazione delle norme, al rispetto degli obiettivi e dei *milestone* previsti dai progetti PNRR e anche dalle altre opere strategiche per il paese e per i vari territori, senza alimentare criticità e contenziosi amministrativi e tantomeno ledere gli interessi della collettività, ma determinati a garantire i diritti dei professionisti tecnici in quanto “lavoratori intellettuali di altro profilo” ad avere garantito un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto nei contratti pubblici dei Servizi di Ingegneria e Architettura.

A tal fine è necessario che le Stazioni Appaltanti a partire dagli Amministratori, Direttori, Dirigenti e RUP applichino in modo imperativo la L. 49/2023, garantendo anche l'applicazione in questo modo il rispetto integrale delle norme deontologiche e disciplinari.